Conto corrente con la posta

Anno 81° — Numero 23

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Lunedì, 29 gennaio 1940 - Anno XVIII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma; Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3; è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

Ricompense al valor militare

Regio decreto 30 gennaio 1939-XVII, *registrato alla Corte dei conti, addì 9 agosto* 1939-XVII, *registro 6 Africa Italiana, foglio n.* 359.

Sono sanzionate le seguenti concessioni di ricompense al valor militare effettuate sul campo:

MEDAGLIA DI BRONZO

Erzi Mohamed, sottocapo banda del 1° gruppo bande armate del confine. — Sottocapo di banda dubat, durante l'occupazione di Moiale, sorpreso con quattro dipendenti dal fuoco di un centro di resistenza, dopo viva lotta, ne aveva ragione e, sebbene ferito, seguitava a combattere valorosamente, facendo due prigionieri. Esempio di sprezzo del pericolo e di audacia guerriera. — Moiale, 29 giugno 1936-XIV.

Garanè Elmi, dubat del 1° gruppo bande armate del confine. (*Alla memoria*). — Dubat di una banda avanzata, durante l'azione di Moiale, accortosi che tre armati abissini prendevano di mira il proprio comandante, si slanciava decisamente contro di essi e, dopo lotta violenta nella quale ne uccideva uno e ne feriva mortalmente due, soccombeva eroicamente. Alto esempio di virtù guerriere. — Moiale, 29 giugno 1936-XIV.

Gherenchiel Fecadù, muntaz del XVI battaglione indigeni, 4ª compagnia. (*Alla memoria*). — Tiratore di arma pesante, sotto intenso fuoco avversario, sprezzante del pericolo, postava arditamente la propria mitragliatrice allo scoperto, per poter più efficacemente controbattere l'avversario, finchè cadeva colpito a morte. — Funetti, 20 agosto 1936-XIV.

Hassan Gababa, Sultano della Gherra Badia e capo banda irregolare Gherra Badia. — Già valorosamente distintosi in diverse azioni di pattuglia, nel combattimento per la presa di Moiale, con l'esempio trascinatore, ottenne dalla sua banda irregolare, brillanti risultati. — Moiale, 29 giugno 1936-XIV.

Mohamed Abdù, buluc basci del XVI battaglione indigeni. — In un impetuoso assalto alla baionetta, giungeva tra i primi sulla posizione avversaria; dava ai dipendenti esempio di valore e di sprezzo del pericolo. — Funetti, 20 agosto 1936-XIV.

CROCE DI GUERRA

Abdalla Omar, buluc basci (33476) del XLV battaglione indigeni. — Comandante di buluc avanzato, dirigeva efficacemente il fuoco dei suoi ascari. Ferito leggermente, ritornava in linea appena medicato e vi rimaneva fino al termine del combattimento, partecipando al contrattacco e dando esempio di attaccamento al dovere e di sprezzo del pericolo. — Funetti, 20 agosto 1936-XIV.

Adem Iusuf, buluc basci (46792) del XLV battaglione indigeni. — Comandante di buluc esploratori, in tutte le fasi del combattimento guidava i suoi uomini al fuoco con intelligenza ed avvedutezza, dando esempio di calma e sprezzo del pericolo. — Funetti, 20 agosto 1936-XIV.

Bandin Uscià, muntaz (49954) del XLV battaglione indigeni. — Comandante di una pattuglia esploratori, la guidava al fuoco con slancio, capacità e sprezzo del pericolo. — Funetti, 20 agosto 1936-XIV.

Bechit Tantù, muntaz (35618) del XLV battaglione indigeni. — Comandante di una pattuglia esploratori, la guidava al fuoco con slancio, capacità e sprezzo del pericolo. — Funetti, 20 agosto 1936-XIV.

Galagai Toclù, ascari del XVI battaglione indigeni, 2ª compagnia. — Capo arma, in un contrattacco alla baionetta, imbracciava la M. L. e si slanciava tra i primi sul nemico, mitragliando senza tregua, infliggendogli perdite, dando esempio di attaccamento al proprio dovere e di sprezzo del pericolo. — Funetti, 20 agosto 1936-XIV.

Ghereuoldi Chiflemariam, sciumbasci del XVI battaglione indigeni. — Comandante di plotone mitraglieri, con pronto intuito e sprezzo del pericolo, spostava arditamente in avanti le proprie armi in posizione scoperta e battuta, riuscendo ad infliggere gravi perdite al nemico, dando prova di perizia e coraggio. — Funetti, 20 agosto 1936-XIV.

Gheriesus Uoldekidan, ascari del XVI battaglione indigeni 2ª compagnia. — Capo arma leggera durante una manovra di ripiegamento, accortosi che nuclei avversari cercavano di aggirare il fianco del suo reparto, prontamente si appostava e lasciati avvicinare gli avversari, con raffiche bene aggiustate ne uccideva alcuni, volgendo in fuga gli altri. In un successivo contrattacco si lanciava fra i primi, dando alto esempio di audacia e sprezzo del pericolo. — Funetti, 20 agosto 1936-XIV.

Hassen Bechit, ascari (61515) del XLV battaglione eritrei musulmani. — Pattugliere ardito e pieno di slancio, si prodigava nell'assolvimento del servizio. Ferito si recava al posto di medicazione solo dopo ordine esplicito del superiore, e, sommariamente medicato, cercava, dando esempio di fermezza ed alto senso del dovere, malgrado la proibizione del sanitario, di tornare al combattimento. — Funetti, 20 agosto 1936-XIV.

Hassen Giaber, ascari (57003) del XLV battaglione indigeni 1ª compagnia. — Comandante di una pattuglia esploratori, la guidava al fuoco con slancio, capacità e sprezzo del pericolo. — Funetti, 20 agosto 1936-XIV.

Mohamed Brahane, sciumbasci del IX battaglione indigeni. — Si prodigava in combattimento con slancio ed entusiasmo, animando e trascinando i dipendenti. Riordinava le salmerie che stavano per sbandarsi e partecipava con grande ardire ad un contrattacco contro un forte nucleo di ribelli. — Cembibiet, 24 agosto 1936-XIV.

Mohamed Alibò, sciumbasci (17169) del IX battaglione indigeni. — Comandante di sezione mitraglieri, in un momento critico del combattimento, con perizia ed ardire piazzava allo scoperto le proprie armi e con tiri ben aggiustati cooperava al successo, dando esempio di coraggio e sprezzo del pericolo. — Cembibiet, 24 agosto 1936-XIV.

Mohamed Ali Osman, ascari (70211) del XLV battaglione indigeni. — Rifornitore di fucile mitragliatore si prodigava nell'assolvimento del servizio in terreno esposto al fuoco nemico. Ferito, si recava al posto di medicazione, solo dopo aver ultimato il rifornimento che stava compiendo. — Funetti, 20 agosto 1936-XIV.

Mohamed Elmi, buluc basci (1874) dell'XI battaglione arabo somalo, 1ª compagnia. — Sebbene dolorante per la frattura di un dito riportata poco prima dell'inizio di un combattimento, disdegnava di recarsi al posto di medicazione. Partecipava valorosamente all'attacco e solo al termine consentiva di farsi medicare. — Moiale, 29 giugno 1936-XIV.

Mohamed Idris, muntaz (54017) del XLV battaglione indigeni. — Comandante di una pattuglia esploratori, la guidava al fuoco con slancio, capacità e sprezzo del pericolo. — Funetti, 20 agosto 1936-XIV.

Mohamed Salech, ascari (61475) del XLV battaglione indigeni. — Attendente di ufficiale medico si prodigava coraggiosamente in aspro combattimento come combattente e come portaferiti. Gravemente ferito si recava da solo al posto di medicazione, rifiutando ogni soccorso. Esempio di fermezza ed alto sentimento del dovere. — Funetti, 20 agosto 1936-XIV.

Mussa Mohamed III, muntaz del XLV battaglione indigeni. — Comandante di pattuglia esploratori, la guidava al fuoco con slancio, capacità e sprezzo del pericolo. — Funetti, 20 agosto 1936-XIV.

Omar Idris, buluc basci (34414) del XLV battaglione indigeni. — In una lunga azione dava costante esempio di coraggio ed attaccamento al dovere. In un momento difficile rimasto il proprio comandante di battaglione isolato e minacciato da vicino da numeroso gruppo avversario, riuniva pochi ascari e con essi disperdeva il nemico, salvando così la vita al proprio ufficiale. — Funetti, 20 agosto 1936-XIV.

Osman Abbasc, ascari (71277) del XLV battaglione indigeni. — Audace e coraggioso pattugliere, ferito gravemente in combattimento, incurante del dolore, incitava i compagni a portarsi in avanti, dando esempio di alto sentimento del dovere e di spirito militare. — Monte Furi, 1° settembre 1936-XIV

Salek Mussa, ascari (66135) del XLV battaglione indigeni. — Ascari di elevate doti militari, rifornitore di mitragliatrice leggera, ferito, incurante del dolore, con tenace volontà sotto il fuoco del nemico si trascinava ancora in avanti per assolvere il suo compito, dando esempio di fermezza e sprezzo del pericolo. — Monte Furi, 1° settembre 1936-XIV.

Teclaimanot Ghilai, sciumbasci (35705) del IX battaglione indigeni, 3ª compagnia. — Volontariamente partecipava ad un'azione intesa a contenere un tentativo di aggiramento nemico. Contrattaccava l'avversario alla testa dei suoi, animandoli ed incitandoli e contribuendo a sventare la minaccia nemica. — Cembibiet, 24 agosto 1936-XIV.

Teclè Merrat, ascari del XVI battaglione indigeni, 2ª compagnia. — Capo arma, in un contrattacco alla baionetta, imbracciava la M. L. e si slanciava tra i primi sul nemico, mitragliandolo senza tregua infliggendogli perdite, dando esempio di attaccamento al proprio dovere e di sprezzo del pericolo. — Funetti, 29 agosto 1936-XIV.

Tellà Uoldegherghis, buluc basci del XVI battaglione indigeni, 2ª compagnia. — Comandante di plotone fu tra i primi a lanciarsi sul nemico in un furioso contrattacco alla baionetta, esempio di audacia e sprezzo del pericolo. — Funetti, 20 agosto 1936-XIV.

(4690)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 30 novembre 1939-XVIII, n. 2082.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 settembre 1939-XVII, n. 1361, concernente l'estensione del regime di ammasso alla lana da concia di produzione nazionale e a quella ricavata dalla lavorazione delle pelli importate.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 6 settembre 1939-XVII, n. 1361, concernente l'estensione del regime di ammasso alla lana da concia di produzione nazionale e a quella ricavata dalla lavorazione delle pelli importate.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 novembre 1939-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — TASSINARI — GRANDI — DI REVEL — TERUZZI — RICCARDI — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

REGIO DECRETO-LEGGE 29 dicembre 1939-XVIII, n. 2083.

Aumento degli organici dell'Arma dei carabinieri Reali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il Regio decreto-legge 11 ottobre 1934-XII, n. 1723, relativo all'aggiornamento delle disposizioni concernenti l'ordinamento del Regio esercito, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 17 dicembre 1934-XIII, n. 2110;

Visti i Regi decreti-legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1251, e 22 dicembre 1938-XVII, n. 2095, che aggiornano il predetto Regio decreto-legge, convertiti rispettivamente nelle leggi 10 febbraio 1937-XV, n. 345 e 13 luglio 1939-XVII, n. 1156,

Vista la legge 7 giugno 1934-XII, n. 899, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito, e successive modificazioni;

Visti i Regi decreti 6 novembre 1930-IX, n. 1778 e 18 aprile 1935-XIII, n. 789, concernenti i carabinieri Reali dell'Eritrea e della Somalia;

Visto il Regio decreto-legge 10 ottobre 1935-XIII, n. 1962, concernente l'aumento temporaneo di 200 sottufficiali dell'arma dei carabinieri Reali, convertito nella legge 16 gennaio 1936-XIV, n. 133;

Visto il Regio decreto 6 novembre 1930-IX, n. 1778, modificato dal Regio decreto 17 dicembre 1931-X, n. 1786; il Regio decreto 11 agosto 1933-XI, n. 1297, modificato dal Regio decreto 23 agosto 1935-XIII, n. 1778; e i Regi decreti 7 febbraio 1938-XVI, n. 281 e 3 giugno 1938-XVI, n. 1235, relativi al trattamento economico da corrispondere ai militari indigeni di cui l'arma dei carabinieri Reali dispone in Africa Orientale Italiana;

Visto l'articolo 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, numero 129;

Ritenuto lo stato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la guerra, di concerto coi Ministri per le finanze e per l'Africa Italiana;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli organici degli ufficiali generali del Regio esercito di cui al Regio decreto-legge 11 ottobre 1934-XII, n. 1723, sull'ordinamento del Regio esercito, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:

Generali di corpo d'armata	84
Generali di divisione	71
Generali di divisione dei carabinieri Reali	1
Tenenti generali d'artiglieria (di cui uno direttore superiore del servizio tecnico delle armi e munizioni)	4
Tenente generale del genio (direttore superiore del servizio studi ed esperienze del genio)	1
Tenente generale del servizio tecnico automobilistico (ispettore della motorizzazione)	1
Tenente generale medico	1
Tenente generale commissario (capo del corpo ed ispettore dei servizi di commissariato)	1
Generali di brigata	147
Generali di brigata dei carabinieri Reali	7
Maggiori generali di artiglieria	6
Maggiori generali del genio	2

Maggiore generale del servizio tecnico automobilistico	1
Maggiori generali medici	6
Maggiori generali commissari	2
Generale di brigata del corpo automobilistico	1

Fra i 34 generali di corpo d'armata sono compresi 6 generali di corpo d'armata comandanti designati di armata preposti ai cinque comandi d'armata di cui all'articolo 4 del citato R. decreto-legge 11 ottobre 1934-XII, n. 1723, e successive modificazioni, ed al comando superiore delle truppe in Albania, nonchè il Capo di Stato Maggiore generale, il Capo di Stato Maggiore dell'esercito e l'Ispettore dell'arma di fanteria, quando siano generali di corpo d'armata designati d'armata.

Art. 2.

L'articolo 11 del Regio decreto-legge 11 ottobre 1934-XII, n. 1723, quale risulta modificato dall'articolo 4 del Regio decreto-legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1251 e dall'articolo 2 del Regio decreto-legge 22 dicembre 1938-XVII, n. 2095, è sostituito dal seguente:

L'organico degli ufficiali dell'arma dei carabinieri Reali è il seguente:

Ufficiali generali.

Generali di divisione dei CC. RR.	4
Generali di brigata dei CC. RR.	7

Detti ufficiali generali sono compresi negli organici di cui al precedente articolo 7.

Ufficiali superiori ed inferiori.

	Totale	Ruolo comando	Ruolo di mobilitazione
Colonnelli	29	29	—
Tenenti colonnelli	105	90	15
Maggiori	192	172	20
Capitani	514	484	80
Tenenti e sottotenenti	533	533	—
Maestro direttore di banda	1	1	—
Totali	1374	1309	65

Art. 3.

Le tabelle 1 e 3 annesse alla legge 7 giugno 1934-XII, numero 899, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito, e successive modificazioni, sono sostituite dalle tabelle di pari numero annesse al presente decreto, firmate d'ordine nostro dal Ministro proponente.

Art. 4.

Per le esigenze dell'Africa Orientale Italiana e dell'Albania viene fissato il seguente contingente di personale dell'arma dei carabinieri Reali nei limiti massimi sottoindicati, da considerarsi collocato fuori quadro:

A. O. I.

Marescialli d'alloggio maggiori	40
Marescialli d'alloggio capi Marescialli d'alloggio	60
Brigadieri	400
Vicebrigadieri	250
Appuntati	162
Carabinieri	850

Albania.

Marescialli d'alloggio maggiori	105
Marescialli d'alloggio capi Marescialli d'alloggio	160
Brigadieri	220
Vicebrigadieri	165
Appuntati	513
Carabinieri	2575

Resta assorbito nel contingente per l'A.O.I. fissato dal presente articolo il personale di cui ai Regi decreti 6 novembre 1930-IX, n. 1778 e 18 aprile 1935-XIII, n. 789, concernente i Reali carabinieri in Eritrea e Somalia, nonchè l'aumento temporaneo dei 200 sottufficiali di cui al Regio decreto-legge 10 ottobre 1935-XIII, n. 1962.

L'indicato fabbisogno di personale per l'Albania dovrà essere soggetto a revisione non oltre il 31 dicembre 1940.

Art. 5.

Per le esigenze dell'Africa Orientale Italiana, l'arma dei carabinieri Reali dispone di 3500 militari nativi dell'Africa orientale, ripartiti nei vari gradi come segue:

Sciumbasci	140
Buluebasci	224
Muntaz	450
Zaptiè	2186
Allievi zaptiè	500

Il trattamento economico dei militari predetti è regolato dal Regio decreto 6 novembre 1930-IX, n. 1778, modificato dal Regio decreto 17 dicembre 1931-X, n. 1786, per i militari dei governi dell'Eritrea, dell'Amara e dello Scioa, dal Regio decreto 11 agosto 1933-XI, n. 1297, modificato dal Regio decreto 23 agosto 1935-XIII, n. 1778 per i militari dei governi della Somalia, dei Galla Sidamo e dell'Harrar, nonchè dai Regi decreti 7 febbraio 1938-XVI, n. 281 e 3 giugno 1938-XVI, n. 1235, comuni a tutti i militari in esame.

Art. 6.

Il presente decreto sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il DUCE proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 dicembre 1939-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — TERUZZI

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 gennaio 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 417, foglio 119. — MANCINI

TABELLA N. 1

Ufficiali Generali

ANNI	Generali di corpo d'armata		Generali di divisione			Generali di brigata			Arma dei Carabinieri Reali				
									Generali di divisione		Generali di brigata		
	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Promozioni al grado superiore	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Promozione al grado superiore	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Promozioni al grado superiore
Situazione da raggiungere al :													
31 dicembre 1938	32	5	64	16	8	135	35	17	3	Dopo cinque anni, al massimo, di permanenza nel grado	6	3	Quando si verifica vacanza od aumento organico nel grado superiore
31 dicembre 1939	34	6	71	16	(1) 8	147	35	(2) 23	4		7	1	
31 dicembre 1940	34	6	71	16	6	147	35	16	4		7	2	
31 dicembre 1941	34	6	71	16	6	147	35	16	4		7	1	
31 dicembre 1942	34	6	71	16	6	147	35	16	4		7	2	
31 dicembre 1943	34	6	71	16	6	147	35	16	4		7	1	
31 dicembre 1944	34	6	71	16	6	147	35	16	4		7	2	
31 dicembre 1945	34	6	71	16	6	147	35	16	4		7	1	
31 dicembre 1946	34	6	71	16	6	147	35	16	4		7	2	
31 dicembre 1947	34	6	71	16	6	147	35	16	4		7	1	
31 dicembre 1948	34	6	71	16	6	147	35	16	4		7	2	

(1) Di cui 2 ad aumento organico dei generali di corpo d'armata. — (2) Di cui 7 ad aumento organico dei generali di divisione;

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Il Ministro per la guerra
MUSSOLINI

TABELLA N. 3

Arma dei Carabinieri Reali (ruolo comando)

ANNI	Colonnelli			Tenenti colonnelli				Maggiori				Capitani				Subalterni			
	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Promozioni al grado superiore	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Promozioni al grado superiore	Trasferimenti nel ruolo M.	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Promozione al grado superiore	Trasferimenti nel ruolo M.	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Promozioni al grado superiore	Trasferimenti nel ruolo M.	Posti di ruolo	Vacanze prevedibili nel grado	Promozioni al grado di Capitano	Subalterni da reclutare
Situazione da raggiungere :																			
31 dicembre 1938 . .	25	6	2	83	13	7	3	135	20	14	4	402	69	37	6	448	46	45	41
31 dicembre 1939 . .	29	6	(1) 2	90	13	(2) 10	3	172	24	(3) 20	4	484	80	(4) 61	6	384	162	(5) 162	98
31 dicembre 1940 . .	29	6	2	90	13	6	3	172	20	13	4	484	43	20	6	462	43	43	121
31 dicembre 1941 . .	29	6	1	90	13	6	3	172	20	13	4	484	43	20	6	533	43	43	114
31 dicembre 1942 . .	29	6	2	90	13	6	3	172	20	13	4	484	43	20	6	533	43	43	43
31 dicembre 1943 . .	29	6	1	90	13	6	2	172	20	13	3	484	43	20	6	533	43	43	43
31 dicembre 1944 . .	29	6	2	90	13	6	2	172	20	13	3	484	43	20	6	533	43	43	43
31 dicembre 1945 . .	29	6	1	90	13	6	2	172	20	13	3	484	43	20	6	533	43	43	43
31 dicembre 1946 . .	29	6	2	90	13	6	2	172	20	13	3	484	43	20	6	533	43	43	43
31 dicembre 1947 . .	29	6	1	90	13	6	2	172	20	13	3	484	43	20	6	533	43	43	43
31 dicembre 1948 . .	29	6	2	90	13	6	2	172	20	13	3	484	43	20	6	533	43	43	43

(1) Di cui 1 ad aumento organico dei generali di brigata. — (2) Di cui 4 ad aumento organico dei colonnelli. — (3) Di cui 7 ad aumento organico dei tenenti colonnelli. — (4) Di cui 37 ad aumento organico dei maggiori. — (5) Di cui 87 ad aumento organico dei capitani.

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Il Ministro per la guerra
MUSSOLINI

REGIO DECRETO 23 novembre 1939-XVIII, n. 2084.
Determinazione del confine fra i comuni di Carpineto Romano (Roma) e di Priverno (Littoria).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la domanda 21 giugno 1939-XVII, con la quale i podestà di Priverno e di Carpineto Romano hanno chiesto, in esecuzione delle rispettive deliberazioni 2 e 12 aprile 1938-XVI, che il confine fra i due Comuni venga determinato in conformità di apposito progetto planimetrico vistato, addì 29 maggio 1939-XVII, dall'ingegnere capo dell'Ufficio del Genio civile di Roma;

Veduti i pareri favorevoli espressi dai Rettorati provinciali di Roma e di Littoria nelle rispettive adunanze 14 luglio e 30 settembre 1938-XVI;

Udito il Consiglio di Stato - Sezione prima - il cui parere in data 31 ottobre 1939-XVIII si intende nel presente decreto riportato;

Veduti gli articoli 32, comma primo, e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con Nostro decreto 3 marzo 1934-XII, n. 383;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il confine fra i comuni di Carpineto Romano e di Priverno è determinato in conformità del surriferito progetto planimetrico, il quale, vidimato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, farà parte integrante del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 novembre 1939-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 gennaio 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 417, *foglio* 114. — MANCINI

REGIO DECRETO 23 novembre 1939-XVIII, n. 2085.
Dichiarazione formale dei fini della Confraternita di Santa Anastasia, in Sardara (Cagliari).

N. 2085. R. decreto 23 novembre 1939, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di culto nei riguardi della Confraternita di Sant'Anastasia, in Sardara (Cagliari).

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1940-XVIII

REGIO DECRETO 23 novembre 1939-XVIII, n. 2086.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione in parrocchia della Chiesa di San Gabriele della Vergine Addolorata, in Cologna Marina di Roseto degli Abruzzi (Teramo).

N. 2086. R. decreto 23 novembre 1939, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Teramo in data 20 ottobre 1932-X, integrato con postilla successiva, relativo alla erezione in parrocchia della Chiesa di San Gabriele della Vergine Addolorata, in Cologna Marina di Roseto degli Abruzzi (Teramo).

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1940-XVIII

REGIO DECRETO 23 novembre 1939-XVIII, n. 2087.
Riconoscimento, agli effetti civili, della dissacrazione della vecchia Chiesa parrocchiale di San Lorenzo, in Baiso (Reggio Emilia).

N. 2087. R. decreto 23 novembre 1939, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Reggio Emilia con il quale è stata dissacrata la vecchia Chiesa parrocchiale di San Lorenzo, in Baiso (Reggio Emilia).

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1940-XVIII

REGIO DECRETO 23 novembre 1939-XVIII, n. 2088.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione in parrocchia della Chiesa del Sacratissimo Cuore di Gesù, in Castelnuovo Magra Basso (La Spezia).

N. 2088. R. decreto 23 novembre 1939, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Luni (ossia La Spezia, Sarzana e Brugnato) in data 11 febbraio 1939-XVII, relativo alla erezione in parrocchia della Chiesa del Sacratissimo Cuore di Gesù, in Castelnuovo Magra Basso (La Spezia).

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1940-XVIII

REGIO DECRETO 30 novembre 1939-XVIII, n. 2089.
Dichiarazione formale dei fini della Confraternita del Suffragio, in San Germano Vercellese (Vercelli).

N. 2089. R. decreto 30 novembre 1939, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di culto, nei riguardi della Confraternita del Suffragio, in San Germano Vercellese (Vercelli).

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1940-XVIII

DECRETO MINISTERIALE 18 gennaio 1940-XVIII.
Esame per la professione di avvocato.

IL GUARDASIGILLI

MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti gli articoli 27, 28, 29 e 97 del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, sull'ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 36; gli articoli 31 e 32 del R. decreto 22 gennaio 1934, n. 37; e l'art. 2 del R. decreto-legge 20 gennaio 1936, n. 163, convertito nella legge 11 maggio 1936, n. 889;

Decreta:

Art. 1.

Le prove scritte dell'esame per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, per l'anno 1940, avranno luogo in Roma presso il Ministero di grazia e giustizia nei giorni 27, 28, 30 e 31 maggio 1940, alle ore 10 antimeridiane.

Le domande di ammissione all'esame, redatte su carta da bollo da L. 6 e corredate dei documenti indicati nell'art. 32 del R. decreto 22 gennaio 1934, n. 37, dovranno essere rivolte al Ministero di grazia e giustizia entro il 27 aprile 1940.

I praticanti avvocati preveduti nell'art. 2 del R. decreto-legge 20 gennaio 1936, n. 163, i quali, perchè richiamati alle armi o comunque a causa del servizio militare, non hanno potuto sostenere gli esami di avvocato entro il 31 dicembre 1938, debbono presentare, in luogo dei documenti di cui ai nn. 2° e 3° del mentovato art. 32, un certificato di compiuta pratica per il periodo prescritto, rilasciato dal competente Direttorio del Sindacato degli avvocati e dei procuratori, nonchè i necessari documenti militari.

Art. 2.

Con successivo decreto sarà provveduto alla nomina della Commissione esaminatrice.

Roma, addì 18 gennaio 1940-XVIII

Il Ministro: GRANDI

(318)

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1939-XVIII.
Esame per la professione di procuratore per il 1940.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti gli articoli 19, 20 e 21 del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, sull'ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, e gli articoli 15 e 16 del R. decreto 22 gennaio 1934, n. 37;

Sentito il parere del Direttorio del Sindacato nazionale degli avvocati e dei procuratori;

Decreta:

Art. 1.

Le prove scritte degli esami per la professione di procuratore per il 1940 avranno luogo nella sede di ciascuna Corte d'appello nei giorni seguenti, alle ore 10 antimeridiane:

martedì 14 maggio 1940: diritto civile e commerciale;
mercoledì 15 maggio 1940: diritto e procedura penale;
giovedì 16 maggio 1940: procedura civile.

Art. 2.

Le domande di ammissione dovranno essere presentate entro il 30 marzo 1940 alla Commissione esaminatrice nella cancelleria della Corte d'appello, corredate dei documenti indicati nell'art. 16 del R. decreto 22 gennaio 1934, n. 37.

Art. 3.

Il numero massimo dei procuratori che, a termini dell'art. 19 del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, potranno essere iscritti complessivamente, per concorso, nell'anno 1940 negli albi del distretto di ciascuna Corte d'appello, e la loro ripartizione nei singoli albi sono stabiliti nell'allegato *A*.

Art. 4.

Con successivo decreto sarà provveduto alla nomina delle Commissioni esaminatrici presso le Corti d'appello.

Roma, addì 30 dicembre 1939-XVIII

Il Ministro: GRANDI

ALLEGATO *A*

Numero dei procuratori che potranno essere iscritti negli albi per l'anno 1940, eccetto quelli i quali hanno il diritto alla iscrizione senza limitazione.

1. — CORTE DI APPELLO DI ANCONA (n. 10).

1. Ancona	3	5. Macerata	2
2. Ascoli Piceno	1	6. Pesaro	1
3. Camerino	1	7. Urbino	1
4. Fermo	1		

2. — CORTE DI APPELLO DI AQUILA (n. 21).

8. Aquila	8	12. Pescara	1
9. Avezzano	2	13. Sulmona	3
10. Chieti	2	14. Teramo	1
11. Lanciano	4		

3. — CORTE DI APPELLO DI BARI (n. 40).

15. Bari	20	19. Lucera	2
16. Brindisi	2	20. Taranto	3
17. Foggia	5	21. Trani	3
18. Lecce	5		

4. — CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA (n. 15).

22. Bologna	5	26. Parma	3
23. Ferrara	2	27. Piacenza	1
24. Forlì	1	28. Ravenna	1
25. Modena	1	29. Reggio Emilia	1

5. — CORTE DI APPELLO DI BRESCIA (n. 16).

30. Bergamo	3	32. Cremona	3
31. Brescia	8	33. Mantova	2

6. — CORTE DI APPELLO DI CAGLIARI (n. 8).

34. Cagliari	2	37. Oristano	1
35. Lanusei	1	38. Sassari	2
36. Nuoro	1	39. Tempio Pausania	1

7. — CORTE DI APPELLO DI CATANIA (n. 14).

40. Caltagirone	1	43. Ragusa	2
41. Catania	7	44. Siracusa	3
42. Modica	1		

8. — CORTE DI APPELLO DI CATANZARO (n. 16).

45. Castrovillari	2	49. Nicastro	1
46. Catanzaro	3	50. Palmi	3
47. Cosenza	3	51. Rossano	1
48. Locri	1	52. Vibo Valentia	2

9. — CORTE DI APPELLO DI FIRENZE (n. 14).

53. Arezzo 1
54. Firenze 4
55. Grosseto 1
56. Livorno 1
57. Lucca 1
58. Montepulciano 2
59. Pisa 2
60. Pistoia 1
61. Siena 1

10. — CORTE DI APPELLO DI GENOVA (n. 15).

62. Apuania 2
63. Genova 6
64. Imperia 1
65. La Spezia 2
66. San Remo 1
67. Savona 3

11. — CORTE DI APPELLO DI MESSINA (n. 16).

68. Messina. 12
69. Patti 1
70 Reggio Calabria 3

12. — CORTE DI APPELLO DI MILANO (n. 34).

71. Busto Arsizio 2
72. Como 2
73. Lecco 1
74. Lodi 2
75. Milano 20
76. Monza 1
77. Pavia 3
78. Sondrio 1
79. Varese 1
80. Vigevano 1

13. — CORTE DI APPELLO DI NAPOLI (n. 60).

81. Ariano Irpino 1
82. Avellino 1
83. Benevento 1
84. Campobasso 1
85. Isernia 1
86. Lagonegro 1
87. Larino 6
88. Matera 2
89. Melfi 1
90. Napoli 30
91. Potenza 1
92. Salerno 7
93. S. Maria Capua Vetere . 5
94. S. Angelo dei Lomb. . . 2

14. — CORTE DI APPELLO DI PALERMO (n. 31).

95. Agrigento 2
96. Caltanissetta 1
97. Enna 1
98. Nicosia 1
99. Palermo 20
100. Sciacca 1
101. Termini Imerese . . . 1
102. Trapani 4

15. — CORTE DI APPELLO DI ROMA (n. 40).

103. Cassino 6
104. Frosinone 1
105. Littoria 2
106. Perugia 2
107. Rieti 1
108. Roma 20
109. Spoleto 4
110. Terni 2
111. Velletri 1
112. Viterbo 1

16. — CORTE DI APPELLO DI TORINO (n. 21).

113. Alba 3
114. Alessandria 1
115. Aosta 1
116. Asti 1
117. Biella 1
118. Casale Monferrato . . . 1
119. Cuneo 2
120. Ivrea 1
121. Novara 1
122. Torino 7
123. Verbania 1
124. Vercelli 1

17. — CORTE DI APPELLO DI TRIESTE (n. 11).

125. Capodistria 1
126. Fiume 1
127. Gorizia 1
128. Pola 1
129. Pordenone 1
130. Tolmezzo 1
131. Trieste 2
132. Udine 2
133. Zara 1

18. — CORTE DI APPELLO DI VENEZIA (n. 16).

134. Belluno 1
135. Bolzano 1
136. Padova 3
137. Rovereto 1
138. Rovigo 2
139. Trento 1
140. Treviso 1
141. Venezia 4
142. Verona 1
143. Vicenza 1

Numero complessivo 398

Il Ministro: GRANDI

(319)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Riconoscimento della natura giuridica al Consorzio irriguo « Università Naviglio Grande Bresciano »

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste 15 gennaio 1940-XVIII, n. 231, al Consorzio irriguo « Università Naviglio Grande Bresciano » è stata riconosciuta, ai sensi ed agli effetti del R. decreto 13 febbraio 1933-XI, n. 215, la natura giuridica di consorzio di bonifica.

(258)

Determinazione del perimetro del bacino montano del torrente Niccone nelle provincie di Arezzo e di Perugia

Con R. decreto 26 ottobre 1939-XVII, registrato alla Corte dei conti il 30 novembre successivo, al registro 18, foglio 196, è stato determinato il perimetro del bacino montano del torrente Niccone, nelle provincie di Arezzo e di Perugia.

(260)

Determinazione del perimetro del bacino montano del fiume Frigido in provincia di Apuania

Con R. decreto 3 novembre 1939-XVIII, registrato alla Corte dei conti il 5 dicembre successivo, al registro n. 18, foglio n. 362, è stato determinato il perimetro del bacino montano del fiume Frigido, in provincia di Apuania.

(261)

Costituzione del Consorzio di bonifica della Roggia Montichiara in provincia di Brescia

Con R. decreto 9 novembre 1939-XVIII, registrato alla Corte dei conti il 5 gennaio successivo, al registro n. 1, foglio n. 113, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste è stato costituito, ai sensi del R. decreto 13 febbraio 1933-XI, n. 215, il Consorzio di bonifica della Roggia Montichiara e derivate, con sede in Montichiari, provincia di Brescia.

(264)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 117.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 10/5707 — Data: 7 luglio 1939 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Macerata — Intestazione: Baroncia Enrico fu Nicola — Titoli del Debito pubblico: quietanze, capitale L. 200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 19018 — Data: 19 ottobre 1939 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Udine — Intestazione: Linda Angelo di Luigi — Titoli del Debito pubblico: quietanze, capitale L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4029 — Data: 2 ottobre 1939 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Brindisi — Intestazione: Maresca Evelina fu Giosuè — Titoli del Debito pubblico: quietanze, capitale L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 8513 — Data: 7 ottobre 1939 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Campobasso — Intestazione: Benevento Luigi fu Filippo — Titoli del Debito pubblico: quietanze, capitale L. 200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2357 — Data: 2 settembre 1939 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Bari — Intestazione: De Santis Antonio fu Vito — Titoli del Debito pubblico: quietanze, capitale L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3160 — Data: 5 aprile 1939 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Parma — Intestazione: Minardi Carlo fu Antonio — Titoli del Debito pubblico: quietanze, capitale L. 1400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 6 — Data: 16 luglio 1937 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza finanza di Padova — Intestazione: Zago Secondo fu Antonio — Titoli del Debito pubblico: 1 certificato rendita 3,50, capitale L. 400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 121 — Data: 14 ottobre 1939 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza finanza di Catania — Intestazione: Gullotta Alfio fu Secondo — Titoli del Debito pubblico: 1 certificato rendita 3,50, capitale L. 4200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 154 — Data: 1° maggio 1934 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza finanza di Padova — Intestazione: Forcellini Luigi fu Egidio — Titoli del Debito pubblico: 5 cartelle rendita 3,50, capitale L. 900.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2549 — Data: 3 marzo 1938 — Ufficio che rilasciò la ricevuta Regia tesoreria di Lecce — Intestazione: Caroppo Giuseppe fu Salvatore — Titoli del Debito pubblico: quietanze, capitale L. 900.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 12 gennaio 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(292)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Baressa (Cagliari) e Padria (Sassari)

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;
Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937-XV;
Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.
Vedute le proposte dell'Istituto di credito agrario per la Sardegna, con sede in Sassari;

Dispone:

Sono nominati presidenti delle Casse comunali di credito agrario sottoindicate i signori:
Piras Quirino fu Michele, per la Cassa comunale di credito agrario di Baressa (Cagliari);
Passino nob. dott. Antonio fu Giuseppe, per la Cassa comunale di credito agrario di Padria (Sassari).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 gennaio 1940-XVIII

V. AZZOLINI

(282)

Nomina dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Centuripe (Enna), Vallelunga (Caltanissetta) e Montalbano Elicona (Messina).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;
Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937-XV;
Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.
Vedute le proposte della sezione di credito agrario del Banco di Sicilia — istituto di credito di diritto pubblico — con sede in Palermo;

Dispone:

1) Il prof. Prospero Camerano fu Giuseppe, è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Centuripe (Enna);
2) Il signor Clemente Chinetti di Carlo, è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Vallelunga (Caltanissetta);
3) Il dott. Nicolò Occhino fu Giuseppe, è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Montalbano Elicona (Messina).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 gennaio 1940-XVIII

V. AZZOLINI

(281)

CONCORSI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Concorso a 38 posti di vice segretario in prova nel ruolo dell'Amministrazione centrale delle corporazioni

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti i Regi decreti 11 novembre 1923-II, n. 2395, 30 dicembre 1923-II, n. 2960, e successive aggiunte e modificazioni;
Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive aggiunte riguardanti i provvedimenti a favore degli invalidi di guerra o per la causa nazionale;
Visti i Regi decreti-legge 3 gennaio 1926-IV, n. 48, 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, riguardanti i provvedimenti a favore degli ex combattenti;
Visti il R. decreto-legge 28 novembre 1933-XII, n. 1554, ed il R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1514, sull'assunzione delle donne nelle Amministrazioni statali;
Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, riguardante i provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè degli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;
Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100, contenente disposizioni circa il trattamento del personale non di ruolo in servizio presso l'Amministrazione dello Stato;
Vista la legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1, che converte in legge il R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, recante provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione;
Visto il decreto del DUCE 3 ottobre 1939-XVII, che autorizza a bandire i concorsi per l'ammissione ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato durante l'anno 1940-XVIII;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a 38 posti di vice-segretario in prova (grado 11°, gruppo *A*) nel ruolo dell'Amministrazione centrale.

Al concorso non possono partecipare le donne, nè gli appartenenti alla razza ebraica secondo le norme stabilite dall'art. 8 del R. decreto 17 novembre 1938-XVI, n. 1728.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è necessario che il candidato:

a) appartenga al P.N.F. o ai Gruppi universitari fascisti o alla Gioventù italiana del Littorio, salvo le disposizioni di cui al R. decreto 25 febbraio 1935-XIII, n. 163, nei riguardi dei mutilati ed invalidi di guerra;

b) abbia alla data del presente bando compiuto l'età di anni 18 e non superata quella di anni 30.

Si prescinde dal limite massimo di età per coloro che, alla data del presente bando di concorso, siano impiegati di ruolo dell'Amministrazione dello Stato, e per il personale civile non di ruolo, che alla data del 4 febbraio 1937-XV, prestava ininterrotto servizio da almeno due anni presso le Amministrazioni dello Stato, eccetto quella ferroviaria.

Il limite di età è protratto a 35 anni per coloro che durante la guerra 1915-18 abbiano prestato servizio militare o siano stati imbarcati su navi mercantili, per i legionari fiumani, per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV e per coloro che, in servizio militare non isolato all'estero prestato dopo il 5 maggio 1936-XIV, abbiano partecipato a relative operazioni militari.

E' protratto a 39 anni per gli invalidi di guerra o per la causa nazionale, per i decorati al valor militare e per i promossi per merito di guerra.

I cennati limiti sono aumentati di quattro anni per gli aspiranti che risultino inscritti al P.N.F. senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922 e per i feriti per la causa fascista, che siano in possesso del relativo brevetto e risultino iscritti ininterrottamente al P.N.F. dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Detti limiti sono inoltre elevati di due anni nei riguardi degli aspiranti, che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso, e di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima. Tali aumenti sono cumulabili con quelli precedentemente indicati, purchè complessivamente non si superino i 45 anni;

c) sia cittadino italiano. Ai cittadini italiani sono equiparati i cittadini non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

d) sia provvisto del diploma di laurea in giurisprudenza, o in scienze politiche, o in scienze sociali, o in scienze sociali e politiche, o in scienze sociali, economiche e politiche, o in scienze sindacali, o in economia e commercio, o in scienze politiche ed amministrative, o in scienze applicate alla carriera diplomatico-consolare, o in economia e diritto, ovvero in scienze economico-marittime (sezione armamento).

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 6, dovranno pervenire al Ministero delle corporazioni Direzione generale del personale, della previdenza e del collocamento - Div. 1ª - via Molise, non oltre il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le cui domande risultino pervenute al Ministero dopo il suddetto termine, anche se presentate in tempo agli uffici postali o ad altro ufficio o non risultino regolarmente documentate. Ai concorrenti che risiedono fuori del Regno è consentito di presentare, entro il suddetto termine, la sola domanda, salvo a produrre i prescritti documenti successivamente, ma in ogni caso entro il termine di trenta giorni dopo la scadenza normale.

Nella domanda i candidati dovranno indicare il loro nome, cognome e paternità ed il recapito, dovranno inoltre elencare tutti i documenti prodotti a corredo di essa.

Non è ammesso far riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni.

Il Ministro per le corporazioni, con decreto non motivato ed insindacabile può negare l'ammissione al concorso.

Art. 4.

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

a) certificato dal quale risulti l'anno, il mese e il giorno dell'iscrizione al P.N.F. o ai Gruppi universitari Fascisti o alla Gioventù italiana del Littorio, da rilasciarsi dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui ha domicilio il candidato, ovvero dal segretario (o dal vice segretario se trattasi di capoluogo di Provincia) del competente Fascio di combattimento e munito del visto del segretario della Federazione dei Fasci di combattimento o, in sua vece, del vice segretario federale o del segretario federale amministrativo.

Qualora trattisi di iscritti da data anteriore al 28 ottobre 1922, il certificato deve essere rilasciato personalmente dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento, presso la quale il candidato è iscritto, col visto del Segretario, Ministro Segretario di Stato, o del Segretario amministrativo o di uno dei Vice segretari del P.N.F. e deve contenere l'attestazione che l'iscrizione continua ed è stata ininterrotta.

I cittadini italiani residenti all'estero e gli italiani non regnicoli devono produrre il certificato di iscrizione ai Fasci italiani all'estero, redatto su carta legale e firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero in cui risiede l'interessato, ovvero dal Segretario generale dei Fasci all'estero. Tale certificato può altresì essere rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci all'estero e firmato dal Segretario generale o da uno degli ispettori centrali dei Fasci all'estero.

Ove trattisi di iscrizione anteriore al 28 ottobre 1922, il certificato deve essere sottoposto alla ratifica del Segretario, Ministro Segretario di Stato, o del Segretario amministrativo o di uno dei Vice segretari del P.N.F.

I cittadini di San Marino devono produrre il certificato di iscrizione al P.F.S. che deve essere firmato dal Segretario del Partito Sammarinese e controfirmato dal Segretario di Stato per gli affari esteri, qualora i cittadini suddetti risiedano nel territorio della Repubblica, e dalla Federazione che li ha in forza, qualora essi risiedano nel Regno.

Qualora trattisi di iscrizione anteriore al 28 ottobre 1922, il certificato rilasciato secondo il caso, dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese o dai segretari federali del Regno, dovrà essere munito del visto di ratifica del Segretario, Ministro Segretario di Stato o di un Vice segretario del P.N.F.;

b) estratto dell'atto di nascita, in conformità del R. decreto 25 agosto 1932-X, n. 1101;

c) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal podestà del Comune di residenza;

d) diploma originale o copia autentica di una delle lauree indicate nell'art. 2, ovvero certificato di laurea rilasciato dall'Istituto presso il quale il diploma è stato conseguito, legalizzato dalla competente Autorità scolastica;

e) certificato medico di sana costituzione fisica, rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale, dal medico condotto o dall'ufficiale sanitario. Se il candidato è affetto da imperfezione fisica il certificato medico ne deve fare menzione, indicando se l'imperfezione non menomi l'attitudine al servizio.

Per gli invalidi di guerra o minorati per la causa fascista il certificato medico deve essere rilasciato dall'Autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art 15.

L'Amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

f) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in nessuna delle cause previste dall'art. 107 del testo unico della legge elettorale politica per la perdita dei diritti medesimi;

g) certificato generale del casellario giudiziario;

h) certificato di buona condotta civile, morale e politica da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha la residenza;

i) certificato di stato di famiglia da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio. Tale documento dovrà essere prodotto solo dai candidati coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

l) fotografia recente del candidato con la firma autenticata dal podestà o da un notaio, quando il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario, nel quale caso dovrà dichiararlo nella domanda;

m) documento comprovante l'adempimento degli obblighi militari, oppure certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

I candidati ex combattenti devono produrre copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, annotati delle eventuali benemerenze di guerra, nonchè la dichiarazione integrativa ai sensi delle circolari 588 del 1922 e 957 del 1936 del Giornale militare ufficiale.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa fascista dovranno provare tale loro qualità mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa fascista e i figli degli invalidi di guerra o dei minorati per la causa fascista dovranno provare tale loro qualità, i primi mediante certificato re-

datto in carta legale, rilasciato dal competente Comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal Prefetto; gli altri con la esibizione della dichiarazione mod 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, al nome del padre del candidato, oppure con un certificato, redatto in carta legale, del podestà del Comune di residenza, legalizzato dal Prefetto.

Art. 5.

I concorrenti che prestino comunque servizio non di ruolo dovranno unire inoltre alla domanda un certificato, da rilasciarsi dal Ministero presso cui prestano servizio, dal quale risulti la data di assunzione in servizio straordinario con la indicazione degli estremi dell'autorizzazione ministeriale o di autorità delegata.

I concorrenti che siano impiegati di ruolo alla dipendenza delle Amministrazioni dello Stato dovranno unire a corredo della domanda soltanto i documenti di cui alle lettere *a*), *d*), *i*) del precedente art. 4 e copia autentica dello stato di servizio amministrativo rilasciato dal competente ufficio.

I concorrenti che si trovino sotto le armi sono dispensati dalla produzione dei documenti di cui alle lettere *c*), *e*), *f*), *m*) del precedente art. 4, quando vi suppliscano con un certificato redatto in cart legale del comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 6.

Il certificato di cui alla lettera *b*) del precedente art. 4 non sarà ritenuto valido, se rilasciato in data anteriore all'11 marzo 1939-XVII, ed i certificati di cui alle lettere *c*), *e*), *f*), *g*), *h*) del precedente art. 4 non saranno ritenuti validi se rilasciati più di tre mesi prima della data del presente decreto.

I documenti richiesti dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e debitamente legalizzati

Le legalizzazioni delle firme non sono necessarie se i certificati vengono rilasciati da autorità amministrative residenti nel comune di Roma o dal segretario della Regia procura di Roma.

Art. 7.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso, salvo quanto è prescritto dall'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, nei riguardi dei coniugati.

I candidati ammessi alle prove orali possono produrre, prima di sostenere dette prove, quei documenti che attestino nei loro confronti nuovi titoli preferenziali agli effetti della nomina al posto, cui essi aspirano.

Art. 8.

L'esame consterà di tre prove scritte e di una orale secondo il seguente programma:

Prove scritte:

a) Diritto pubblico interno (costituzionale e amministrativo);
b) Economia politica corporativa e scienza delle finanze;
c) Diritto corporativo e legislazione del lavoro.

Prova orale:

La prova orale si svolgerà sulle materie che hanno formato oggetto delle prove scritte e sulle seguenti:

a) Diritto internazionale pubblico e privato;
b) Diritto civile e commerciale;
c) Elementi di statistica;
d) Lingua francese.

Il concorrente potrà chiedere nella domanda di ammissione al concorso di sostenere le prove scritte ed orali nella lingua inglese e tedesca.

Art. 9.

Per ciascuna prova scritta sono assegnate ai candidati non più di otto ore di tempo, che cominciano a decorrere non appena dettato il tema da svolgere.

Scaduto il tempo prescritto, i candidati debbono presentare il lavoro, anche se non ultimato. Debbono, in ogni caso, consegnare le minute.

Art. 10.

I candidati avranno comunicazione in tempo utile del luogo, del giorno e dell'ora fissati per la prima prova scritta.

Essi dovranno presentarsi agli esami muniti di carta di identità o di altro documento di identificazione.

Art. 11.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale dovranno conseguire almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale

Per ogni prova facoltativa (comprendente l'orale e lo scritto) superata, il candidato otterrà un punto di più nella somma di cui al comma precedente.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

Salvo l'applicazione di quanto è stabilito dagli articoli 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312; 56 della legge 26 luglio 1929-VII, n. 1397; 1 della legge 12 giugno 1931-IX, n. 777; 8 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706; 3 del R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111; 1 del R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172; 3 del R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, per la ripartizione dei posti, le nomine ai posti stessi saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria e con l'osservanza delle norme di cui al disposto dell'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176.

Art. 12.

I vincitori, salvo che non si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2, comma 3°, del R decreto 10 gennaio 1926-IV, n. 46, saranno assunti in qualità di vice segretari in prova nel ruolo dell'Amministrazione centrale (gruppo *A*) e conseguiranno la nomina a vice segretari se ritenuti idonei dal Consiglio di amministrazione dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi, mentre quelli non riconosciuti idonei verranno licenziati senza alcun diritto a compenso o indennità.

Durante il periodo di prova sarà corrisposto l'assegno mensile lordo di L. 800, salvo le riduzioni e le maggiorazioni di cui ai Regi decreti-legge 20 novembre 1930-IX n. 1491 14 aprile 1934-XII, n. 561, 24 settembre 1936-XIV n. 1719, 27 giugno 1937-XV, n. 1033, ed alla legge 20 aprile 1939-XVIII, n. 591.

Il vincitore che nel termine stabilito non assuma le sue funzioni senza giusto motivo, da ritenersi tale a giudizio insindacabile del Ministro, sarà dichiarato dimissionario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 14 dicembre 1939-XVIII

p. *Il Ministro*: CIANETTI

(273)

Concorso a 14 posti di inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno dell'Amministrazione centrale delle corporazioni

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti i Regi decreti 11 novembre 1923-II, n. 2395, 30 dicembre 1923-II, n. 2960, e successive aggiunte e modificazioni;

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive aggiunte riguardanti i provvedimenti a favore degli invalidi di guerra o per la causa nazionale;

Visti i Regi decreti-legge 3 gennaio 1926-IV, n. 48, 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, riguardanti i provvedimenti a favore degli ex combattenti;

Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1933-XII, n. 1554, ed il R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1514, sull'assunzione delle donne nelle Amministrazioni statali;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XIII, n. 1706, riguardante i provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè degli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;

Vista la legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1, che converte in legge il R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, recante provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione;

Visto il R. decreto-legge 9 febbraio 1939-XVII, n. 271, recante modificazione dell'ordinamento dei servizi e dei ruoli organici del Ministero delle corporazioni;

Visto il decreto del DUCE 3 ottobre 1939-XVII, che autorizza a bandire i concorsi per l'ammissione ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato durante l'anno 1940-XVIII;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a 14 posti di inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno dell'Amministrazione centrale.

Al concorso non possono partecipare le donne, nè gli appartenenti alla razza ebraica secondo le norme stabilite dall'art. 8 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVI, n. 1728.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è necessario che il candidato:

a) appartenga al P.N.F. o alla Gioventù italiana del Littorio, salvo le disposizioni di cui al R. decreto 25 febbraio 1935-XIII, n. 163, nei riguardi dei mutilati ed invalidi di guerra;

b) abbia alla data del presente bando compiuto l'età di anni 18 e non superata quella di anni 30.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti di coloro che, alla data del presente bando di concorso, appartengano al personale di ruolo dell'Amministrazione dello Stato, e nei riguardi degli impiegati avventizi, giornalieri, a contratto, cottimisti o comunque non di ruolo, che alla data del bando di concorso prestino servizio da oltre due anni presso Amministrazioni statali.

Il limite di età è protratto a 35 anni per coloro che durante la guerra 1915-18 abbiano prestato servizio militare o siano stati imbarcati su navi mercantili, per i legionari fiumani, per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV e per coloro che, in servizio militare non isolato all'estero prestato dopo il 5 maggio 1936, abbiano partecipato a relative operazioni militari.

E' protratto a 39 anni per gli invalidi di guerra o per la causa nazionale, per i decorati al valor militare e per i promossi per merito di guerra.

I cennati limiti sono aumentati di quattro anni per gli aspiranti che risultino inscritti al P.N.F. senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922 e per i feriti per la causa fascista, che siano in possesso del relativo brevetto e risultino iscritti ininterrottamente al P.N.F. dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Detti limiti sono inoltre elevati di due anni nei riguardi degli aspiranti, che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso, e di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima. Tali aumenti sono cumulabili con quelli precedentemente indicati, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

c) sia cittadino italiano. Ai cittadini italiani sono equiparati i cittadini non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

d) sappia leggere e scrivere.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 6, dovranno pervenire al Ministero delle corporazioni - Direzione generale del personale, della previdenza e del collocamento, Div. I, via Molise - non oltre il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le cui domande risultino pervenute al Ministero dopo il suddetto termine, anche se presentate in tempo agli uffici postali o ad altro ufficio, o non risultino regolarmente documentate. Ai concorrenti che risiedono fuori del Regno è consentito di presentare, entro il suddetto termine, la sola domanda, salvo a produrre i prescritti documenti successivamente, ma in ogni caso entro il termine di trenta giorni dopo la scadenza normale.

Nella domanda i candidati dovrano indicare il loro nome, cognome, paternità ed il recapito; dovranno inoltre elencare tutti i documenti prodotti a corredo di essa.

Non è ammesso far riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni.

Il Ministro per le corporazioni, con decreto non motivato ed insindacabile, può negare l'ammissione al concorso.

Art. 4.

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

a) certificato, dal quale risulti l'anno, il mese e il giorno dell'inscrizione al P. N. F. o alla Gioventù Italiana del Littorio, da rilasciarsi dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui ha domicilio il candidato, ovvero dal segretario (o dal vice segretario se trattasi di capoluogo di Provincia) del competente Fascio di combattimento e munito del visto del segretario della Federazione dei Fasci di combattimento o, in sua vece, del vice segretario federale o del segretario federale amministrativo.

Qualora trattisi di iscritti da data anteriore al 28 ottobre 1922, il certificato deve essere rilasciato personalmente dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento, presso la quale il candidato è inscritto, col visto del Segretario, Ministro Segretario di Stato, o del Segretario amministrativo o di uno dei Vice segretari del P.N.F. e deve contenere l'attestazione che l'iscrizione continua ed è stata ininterrotta.

I cittadini italiani residenti all'estero e gli italiani non regnicoli devono produrre il certificato di iscrizione ai Fasci italiani all'estero, redatto su carta legale e firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero in cui risiede l'interessato, ovvero dal Segretario generale dei Fasci all'estero. Tale certificato può altresì essere rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci all'estero e firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero.

Ove trattisi di iscrizione anteriore al 28 ottobre 1922, il certificato deve essere sottoposto alla ratifica del Segretario, Ministro Segretario di Stato, o del Segretario amministrativo o di uno dei Vice segretari del P.N.F.

I cittadini di San Marino devono produrre il certificato di iscrizione al P.F.S., che deve essere firmato dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese e controfirmato dal Segretario di Stato per gli affari esteri, qualora i cittadini suddetti risiedano nel territorio della Repubblica, o dalla Federazione che li ha in forza, qualora essi risiedano nel Regno.

Qualora trattisi di iscrizione anteriore al 28 ottobre 1922, il certificato, rilasciato, secondo il caso, dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese o dai segretari federali del Regno, dovrà essere munito del visto di ratifica del Segretario, Ministro Segretario di Stato, o di un Vice segretario del P.N.F.;

b) estratto dell'atto di nascita, in conformità del R. decreto 25 agosto 1932-X, n. 1101;

c) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal podestà del Comune di residenza;

d) documento dal quale risulti che il candidato sa leggere e scrivere;

e) certificato medico di sana costituzione fisica, rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale, dal medico condotto o dall'ufficiale sanitario. Se il candidato è affetto da imperfezione fisica il certificato medico ne deve fare menzione, indicando se l'imperfezione non menomi l'attitudine al servizio.

Per gli invalidi di guerra o minorati per la causa fascista il certificato medico deve essere rilasciato dall'Autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

f) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in nessuna delle cause previste dall'art. 107 del testo unico della legge elettorale politica per la perdita dei diritti medesimi;

g) certificato generale del casellario giudiziario;

h) certificato di buona condotta civile, morale e politica da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha la residenza;

i) certificato di stato di famiglia da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio. Tale documento dovrà essere prodotto solo dai candidati coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

l) fotografia recente del candidato, con la firma autenticata dal podestà o da un notaio quando il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario, nel quale caso dovrà dichiararlo nella domanda;

m) documento comprovante l'adempimento degli obblighi militari, oppure certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

I candidati ex combattenti devono produrre copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, annotati delle eventuali benemerenze di guerra, nonchè la dichiarazione integrativa ai sensi delle circolari 588 del 1922 e 957 del 1936 del Giornale militare ufficiale.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa fascista dovranno provare tale loro qualità mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa fascista e i figli degli invalidi di guerra o dei minorati per la causa fascista dovranno provare tale loro qualità, i primi mediante certificato redatto in carta legale, rilasciato dal competente Comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal Prefetto; gli altri con la esibizione della dichiarazione mod. 69,

rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, al nome del padre del candidato, oppure con un certificato, redatto in carta legale, del podestà del Comune di residenza, legalizzato dal Prefetto;

n) ogni altro titolo o documento che il concorrente crederà di esibire per dimostrare la sua idoneità al posto cui aspira.

Art. 5.

I concorrenti che prestino comunque servizio non di ruolo dovranno unire inoltre alla domanda un certificato, da rilasciarsi dal Ministero presso cui prestano servizio, dal quale risulti la data di assunzione in servizio straordinario con la indicazione degli estremi dell'autorizzazione ministeriale o di autorità delegata.

I concorrenti che siano impiegati di ruolo alla dipendenza delle Amministrazioni dello Stato dovranno unire a corredo della domanda soltanto i documenti di cui alle lettere a), d) i), n) del precedente art. 4 e copia autentica dello stato di servizio amministrativo rilasciato dal competente ufficio.

I concorrenti che si trovino sotto le armi sono dispensati dalla produzione dei documenti di cui alle lettere c), e), f), m) del precedente art. 4, quando vi suppliscano con un certificato redatto in carta legale del comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 6.

Il certificato di cui alla lettera b) del precedente art. 14 non sarà ritenuto valido, se rilasciato in data anteriore all'11 marzo 1939-XVII, ed i certificati di cui alle lettere c), e), f), g), h) non saranno ritenuti validi se rilasciati più di tre mesi prima della data del presente decreto.

I documenti richiesti dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e debitamente legalizzati.

Le legalizzazioni delle firme non sono necessarie se i certificati vengono rilasciati da autorità amministrative residenti nel comune di Roma o dal segretario della Regia procura di Roma.

Art. 7.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso, salvo quanto è prescritto dall'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, nei riguardi dei coniugati.

Art. 8.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine di merito stabilito in base a coefficienti che saranno determinati dalla Commissione giudicatrice, anche agli effetti della determinazione della idoneità.

Salvo l'applicazione di quanto è stabilito dagli articoli 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312; 56 della legge 26 luglio 1929-VII, n. 1397; 1 della legge 12 giugno 1931-IX, n. 777; 8 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706; 5 del R decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, numero 2111; 1 del R. decreto-legge 2 giugno 1936-XV, n. 1172; 24 del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, 3 del R decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, per la ripartizione dei posti, le nomine ai posti stessi saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria e con l'osservanza delle norme di cui al disposto dell'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934-XIII, n. 1176.

Art. 9.

I vincitori, salvo che non si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2, comma 3°, del R. decreto 10 gennaio 1926-IV, n. 46, saranno assunti in qualità di inservienti in prova nel ruolo del personale subalterno dell'Amministrazione centrale e conseguiranno la nomina in ruolo se ritenuti idonei dal Consiglio di amministrazione dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi, mentre quelli non riconosciuti idonei verranno licenziati senza alcun diritto a compenso o indennità.

Durante il periodo di prova sarà corrisposto l'assegno mensile lordo di L. 300, salvo le riduzioni e le maggiorazioni di cui ai Regi decreti-legge 20 novembre 1930-IX, n. 1491, 24 settembre 1936-XIV, n. 1719, 27 giugno 1937-XV, n. 1033, ed alla legge 20 aprile 1939-XVII, n. 591.

Il vincitore che nel termine stabilito non assume le sue funzioni senza giusto motivo, da ritenersi tale a giudizio insindacabile del Ministro, sarà dichiarato dimissionario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 14 dicembre 1939-XVIII

p. *Il Ministro*: CIANETTI

(274)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Diario delle prove scritte dei concorsi banditi dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato

In relazione al punto 6° degli avvisi-programma approvati con i decreti Ministeriali nn. 1290, 1296, 1285, 1295, 1293, 1289, 1292, 1294, 1299, 1300, 1297, 1291, 1298 e 1288 in data 17 ottobre 1939-XVII, pubblicati nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* del Regno in data 3 novembre 1939-XVIII, n. 256, si comunica che le prove scritte per i sottoindicati concorsi avranno luogo a Roma nei giorni appresso segnati:

Segretario perito industriale chimico - 12, 13, 14, 15 febbraio 1940;
Aiutante disegnatore - 12, 13, 14 febbraio 1940;
Allievo ispettore amministrativo - 13, 14 febbraio 1940;
Sorvegliante lavori - 15, 16, 17 febbraio 1940;
Disegnatore - 16, 17, 18 febbraio 1940;
Segretario ragioniere - 22, 23 febbraio 1940;
Assistente lavori perito meccanico - 1, 2, 3 marzo 1940;
Alunno d'ordine uffici - 22, 23 marzo 1940;
Alunno d'ordine stazioni - 24, 25 marzo 1940;
Sottocapotecnico - 28, 29, 30 marzo 1940;
Sorvegliante della linea - 1, 2, 3 aprile 1940;
Assistente lavori edile - 1, 2, 3 aprile 1940;
Sottocapostazione - 4, 5, 6 aprile 1940;
Segretario amministrativo - 8, 9 aprile 1940.

(323)

MINISTERO DELLE FINANZE

Diario delle prove scritte del concorso a 40 posti di volontario nel ruolo di gruppo B degli Uffici provinciali del tesoro

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale 29 ottobre 1939-XVIII, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 257 del 6 novembre 1939-XVIII, col quale è stato indetto un concorso per esami a 40 posti di volontario nel ruolo di gruppo *B* degli Uffici provinciali del tesoro;

Considerato che occorre stabilire i giorni in cui si svolgeranno le prove scritte di detto concorso;

Determina:

Le prove scritte del concorso per esami a 40 posti di volontario nel ruolo di gruppo *B* degli Uffici provinciali del tesoro, avranno luogo in Roma nei giorni 26, 27 e 28 marzo 1940-XVIII.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 24 gennaio 1940-XVIII

Il Ministro: DI REVEL

(305)

Diario delle prove scritte del concorso a 50 posti di alunno d'ordine nel ruolo di gruppo C degli Uffici provinciali del tesoro.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale 29 ottobre 1939-XVIII, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 257 del 6 novembre 1939-XVIII, col quale è stato indetto un concorso per esami a 50 posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo di gruppo *C* degli Uffici provinciali del tesoro;

Considerato che occorre stabilire i giorni in cui si svolgeranno le prove scritte di detto concorso;

Determina:

Le prove scritte del concorso per esami a 50 posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo di gruppo C degli Uffici provinciali del tesoro, avranno luogo in Roma nei giorni 6 e 7 marzo 1940-XVIII.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 24 gennaio 1940-XVIII

Il Ministro: DI REVEL

(306)

MINISTERO DELLE FINANZE

Graduatoria generale del concorso per esami a 50 posti di applicato tecnico nei Monopoli di Stato

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, ed i successivi sullo ordinamento gerarchico del personale delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili;

Visto il decreto Ministeriale 29 febbraio 1928 che determina i ruoli speciali del personale dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato e successive modificazioni.

Visto il decreto Ministeriale 29 ottobre 1938-XVII, registrato alla Corte dei conti il 7 novembre successivo, registro 1 Monopoli, fogl. 281, col quale venne indetto un concorso per esami a 50 posti di applicato tecnico (grado 12°) nel ruolo del personale di II categoria dei Monopoli di Stato così ripartiti:

n. 18 posti nella branca di servizio « Coltivazioni tabacchi »;

n. 24 posti nella branca di servizio « Manifatture e magazzini tabacchi greggi e lavorati »;

n. 8 posti nella branca di servizio « Saline, Laboratorio chinino di Stato e Magazzini sali »;

Visto il risultato degli esami stessi, come dai verbali della Commissione esaminatrice nominata con decreto Ministeriale 23 dicembre 1938-XVII, registrato alla Corte dei conti il 4 gennaio 1939-XVII, modificato — per quanto riguarda la sostituzione di un Membro della Commissione stessa — con decreto Ministeriale 16 settembre 1939-XVII, n. 05-10680;

Riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria formata dalla Commissione esaminatrice in seguito al risultato del concorso per esami a 50 posti di applicato tecnico (grado 12°) nel ruolo del personale di 2ª categoria dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato indetto con decreto Ministeriale 29 ottobre 1938-XVII citato nelle premesse:

Ordine di graduatoria	COGNOME E NOME PATERNITÀ	Votazione ottenuta			Titoli di precedenza
		Media dei punti riportati nelle prove scritte	Prova orale	Somma dei punti	
1	Linares Matteo fu Giovanni	9 —	9 —	18 —	—
2	Moggia Ettore di Girolamo	8,25	9,50	17,75	—
3	Ruta Carmelo di Concetto	9,25	8 —	17,25	—
4	Valenta Armando di Giovanni	8,75	8 —	16,75	Ex comb coniug., 1 figlio.
5	Curti Gemello di Cecilio	8,75	8 —	16,75	Ex comb. celibe.
6	Passariello Angelo di Gaetano	8,75	8 —	16,75	Uff. di compl.
7	Russo Concetto di Francesco	7,75	9 —	16,75	Nato 8-6-1914.
8	Fasano Vincenzo di Serafino	7,75	9 —	16,75	Nato 15-11-1918.
9	Rizzo Salvatore di Giuseppe	7 —	9,50	16,50	Op. temporaneo.
10	Cima Felice di Ernesto	7,50	9 —	16,50	—
11	Solombrino Salvatore di Luigi	8,75	7,50	16,25	Op. temporaneo.
12	Girolametti Sirio di Attilio	8,25	8 —	16,25	—
13	Bellasi Giov. Battista di Gaetano	8 —	8 —	16 —	Iscr. P. N. F. Antemarcia. oper. temp., coniug. 2 figli.
14	Gigante Pasquale di Raffaele	8 —	8 —	16 —	Op temp. celibe.
15	Galleani Pietro di Giuseppe	8,25	7,75	16 —	Disegnatore Arsenale Piacenza, coniugato.
16	Monteleone Giovanni di Gesù	8,25	7,75	16 —	Agente P. S., celibe.
17	Crupi Guglielmo di Pietro	7 —	9 —	16 —	Nato 7-4-1913.
18	Soriano Mario di Pellegrino	8,25	7,75	16 —	Nato 6-11-1919.
19	Vercelli Bartolomeo fu Luigi	7,75	8 —	15,75	Orf. di guerra.
20	Di Falco Giuseppe fu Luca	7,25	8,50	15,75	Avvent. Catasto.
21	Santoro Mario di Giuseppe	7,50	8,25	15,75	—
22	Cafagna Gaetano di Felice	7 —	8,50	15,50	Figlio inv guerra
23	Scuro Sante fu Arturo	8 —	7,50	15,50	Op. temp., uffic. di compl. coniug. 3 figli.
24	Grassi Vincenzo di Domenico	7 —	8,50	15,50	Op temp., celibe.
25	Archeri Aldo di Girolamo	7 —	8,50	15,50	Disegnatore Arsenale Piacenza.
26	Falcone Giuseppe di Francesco	7 —	8,50	15,50	—
27	Palamara Rosario fu Pasquale	7,25	8 —	15,25	Orfano di guerra.
28	Giampaola Nello fu Giuseppe	8,25	7 —	15,25	Uff di compl.
29	Trezza Giuseppe di Augusto	7,25	8 —	15,25	Avv. dal 18-1-938.

Ordine di graduatoria	COGNOME E NOME PATERNITÀ	Votazione ottenuta			Titoli di precedenza
		Media dei punti riportati nelle prove scritte	Prova orale	Somma dei punti	
30	Di Prima Carmelo di Salvatore . . .	7, 25	8 —	15, 25	Nato 26-2-1914.
31	Tamburini Giulio Cesare di Francesco.	7 —	8, 25	15, 25	Nato 21-1-1915.
32	Ricordi Amedeo di Enrico	7 —	8, 25	15, 25	Nato 20-3-1915.
33	Borino Wladimiro di Salvatore. . .	7, 25	8 —	15, 25	Nato 12-6-1917.
34	Arrabito Emanuele di Adriano . . .	7 —	8, 25	15, 25	Nato 8-6-1920.
35	Bonanni Eligio di Luigi.	8, 25	7 —	15, 25	Nato 16-10-1920.
36	Martinelli Costantino fu Lorenzo. .	7, 50	7, 50	15 —	Orfano di guerra.
37	De Lorentiis Elio di Pasquale . . .	7 —	8 —	15 —	Op. temp. coniug. 4 figli.
38	Carteny Vncenzo di Salvatore . . .	7, 50	7, 50	15 —	Op. temp. coniug. 2 figli.
39	Pardo Giuseppe di Domenico . . .	7 —	8 —	15 —	Nato 9-6-1913.
40	Alvisi Mario di Giuseppe	7 —	8 —	15 —	Nato 9-8-1913.
41	D'Ambra Gaetano di Aurelio	7, 50	7, 50	15 —	Nato 14-9-1914.
42	Baragona Filippo fu Nicola	7, 25	7, 75	15 —	Nato 9-1-1915.
43	Landriscina Mario di Antonio . . .	7 —	8 —	15 —	Nato 9-9-1915.
44	Morrione Domenico di Giuseppe . .	7 —	8 —	15 —	Nato 20-2-1917.
45	Faella Luigi di Francesco	7, 50	7, 50	15 —	Nato 18-7-1917.
46	Montanaro Antonio di Cosimo . . .	7, 50	7, 25	14, 75	Nato 23-1-1914. Uff. complemento.
47	Chillemi Antonio di Bartolo	7, 50	7, 25	14, 75	Uff. complemento nato 9-7-1915.
48	Guidelli Alfeo di Giuseppe	7, 25	7, 50	14, 75	Uff. complemento nato 23-2-1916.
49	Manferdini Dario di Carlo	7, 25	7, 50	14, 75	Coniugato.
50	Mazzolino Giuseppe di Antonio. . .	7, 25	7, 50	14, 75	Alunno d'ordine.
51	Scarnera Giuseppe fu Riccardo. . .	7 —	7, 75	14, 75	Nato 19-6-1913.
52	Damato Mario fu Salvatore	8, 25	6, 50	14, 75	Nato 9-3-1914.
53	Garofalo Luigi di Giuseppe	7, 25	7, 50	14, 75	Nato 28-5-1919.
54	Zuliani Marcellino di Vincenzo . .	7, 50	7 —	14, 50	Figlio invalido di guerra.
55	Galante Ferdinando di Leone . . .	7 —	7, 50	14, 50	Red. A.O.I., nato 27-6-1912.
56	Federighi Elio di Paolino	7, 50	7 —	14, 50	Red. A.O.I., nato 7-10-1912.
57	D'Agostinis Salvatore di Adolfo . .	7 —	7, 50	14, 50	Uff. di compl.
58	Boddi Orlando di Giuseppe	7 —	7, 50	14, 50	Nato 6-2-1913.
59	Cocozza Gennaro di Vincenzo . . .	8, 50	6 —	14, 50	Nato 28-1-1914.
60	Marozzi Armando di Francesco . .	7 —	7, 50	14, 50	Nato 15-1-1916.
61	Occhipinti G. Battista di Salvatore .	7, 25	7 —	14, 25	Coniug. 1 figlio.
62	Fiorista Guglielmo di Francesco . .	7, 25	7 —	14, 25	Nato 26-10-1913.
63	Barbato Concetto di Vincenzo . . .	7, 75	6, 50	14, 25	Nato 28-2-1914.
64	Ricca Oleandro di Francesco. . . .	7, 75	6, 50	14, 25	Nato 12-2-1917.
65	Guerra Mario di Gioacchino	7, 75	6, 50	14, 25	Nato 28-2-1920.
66	Gugliotta Angelo fu Antonino . . .	7 —	7 —	14 —	Orf. di guerra.
67	Vitrano Salvatore di Pietro	7, 50	6, 50	14 —	Uff. di compl.
68	Antonelli Lorenzo fu Giuseppe . . .	7 —	7 —	14 —	Uff. di compl.
69	Burri Antonio di Pietro.	7 —	7 —	14 —	Uff. complemento nato 15-6-1916.
70	Borrelli Michele di Bruno	7 —	7 —	14 —	Uff. complemento nato 10-9-1916.
71	De Sanctis Angelo fu Giuseppe . . .	7 —	7 —	14 —	Coniug. 2 figli, avvent. dal 5-7-1936.
72	Lorenzini Cesare di Orlando. . . .	7 —	7 —	14 —	Avvent. dal 7-11-38
73	Vicidomini Gennaro di Sabato . . .	7 —	7 —	14 —	Nato 25-2-1913.
74	Quatrini Aldo di Domenico	7, 50	6, 50	14 —	Nato 1-1-1914.
75	Cameli Michele di Angelo	7 —	7 —	14 —	Nato 23-4-1919.
76	Vagliasindi Cesare di Giovanni . .	7, 25	6, 50	13, 75	Reduce A.O.I.
77	Peluso Cesario fu Paolo	7, 75	6 —	13, 75	—
78	Zannoni Dario di Giulio	7 —	6, 50	13, 50	Coniug. 1 figlio.
79	Lococciolo Francesco di Carlo . . .	7 —	6, 50	13, 50	Op. temp. tornitore R. A.
80	Vecchio Antonio di Salvatore . . .	7 —	6, 50	13, 50	Nato 20-1-1913.
81	Peluso Antonio fu Paolo	7 —	6, 50	13, 50	Nato 11-1-1919.
82	Lena Domenico di Ernesto . . .	7 —	6 —	13 —	—

Art. 2.

In relazione alla graduatoria di cui al precedente articolo uno e tenute presenti le disposizioni a favore degli orfani di guerra, degli ex combattenti e degli avventizi sono dichiarati vincitori del concorso i seguenti candidati:

1. Linares Matteo fu Giovanni.
2. Moggia Ettore di Girolamo.
3. Ruta Carmelo di Concetto.
4. Valenta Armando di Giovanni.
5. Curti Gemello di Cecilio.
6. Passariello Angelo di Gaetano.
7. Russo Concetto di Francesco.
8. Fasano Vincenzo di Serafino.
9. Rizzo Salvatore di Giuseppe.
10. Cima Felice di Ernesto.
11. Solombrino Salvatore di Luigi.
12. Girolametti Sirio di Attilio.
13. Bellasi Giov. Battista di Gaetano.
14. Gigante Pasquale di Raffaele.
15. Galleani Pietro di Giuseppe.
16. Monteleone Giovanni di Gesù.
17. Crupi Guglielmo di Pietro.
18. Soriano Mario di Pellegrino.
19. Vercelli Bartolomeo fu Luigi.
20. Di Falco Giuseppe fu Luca.
21. Santoro Mario di Giuseppe.
22. Cafagna Gaetano di Felice.
23. Scuro Sante fu Arturo.
24. Grassi Vincenzo di Domenico.
25. Archeri Aldo di Girolamo.
26. Falcone Giuseppe di Francesco.
27. Palamàra Rosario fu Pasquale.
28. Giampaola Nello fu Giuseppe.
29. Trezza Giuseppe di Augusto.
30. Di Prima Carmelo di Salvatore.
31. Tamburini Giulio Cesare di Francesco.
32. Ricordi Amedeo di Enrico.
33. Borino Wladimiro di Salvatore.
34. Arrabito Emanuele di Adriano.
35. Bonanni Eligio di Luigi.
36. Martinelli Costantino fu Lorenzo.
37. De Lorentiis Elio di Pasquale.
38. Carteny Vincenzo di Salvatore.
39. Pardo Giuseppe di Domenico.
40. Alvisi Mario di Giuseppe.
41. D'Ambra Gaetano di Aurelio.
42. Baragona Filippo fu Nicola.
43. Landriscina Mario di Antonio.
44. Morrione Domenico di Giuseppe.
45. Faella Luigi di Francesco.
46. Galante Ferdinando di Leone. (Reduce A.O.).
47. Federighi Elio di Paolino. (Reduce A.O.).
48. Gugliotta Angelo fu Antonino. (Orfano di guerra).
49. De Sanctis Angelo fu Giuseppe. (Avventizio).
50. Vagliasindi Cesare di Giovanni. (Reduce A.O.).

Sono dichiarati idonei:

1. Montanaro Antonio di Cosimo.
2. Chillemi Antonino di Bartolo.
3. Guidelli Alfeo di Giuseppe.
4. Manferdini Dario di Carlo.
5. Mazzolino Giuseppe di Antonio.
6. Scarnera Giuseppe fu Riccardo.
7. Damato Mario fu Salvatore.
8. Garofalo Luigi di Giuseppe.
9. Zuliani Marcellino di Vincenzo.
10. D'Agostinis Salvatore di Adolfo.
11. Boddi Orlando di Giuseppe.
12. Cocozza Gennaro di Vincenzo.
13. Marozzi Armando di Francesco.
14. Occhipinti Giov. Battista di Salvatore.
15. Florista Guglielmo di Francesco.
16. Barbato Concetto di Vincenzo.
17. Ricca Oleandro di Francesco.
18. Guerra Mario di Gioacchino.
19. Vitrano Salvatore di Pietro.
20. Antonelli Lorenzo fu Giuseppe.
21. Burri Antonio di Pietro.
22. Borrelli Michele di Bruno.
23. Lorenzini Cesare di Orlando.
24. Vicidomini Gennaro di Sabato.
25. Quatrini Aldo di Domenico.
26. Cameli Michele di Angelo.
27. Peluso Cesario fu Paolo.
28. Zannoni Dario di Giulio.
29. Lococciolo Francesco di Carlo.
30. Vecchio Antonio di Salvatore.
31. Peluso Antonio fu Paolo.
32. Lena Domenico di Ernesto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 dicembre 1939-XVIII

Il Ministro: Di Revel

(270)

REGIA PREFETTURA DI VITERBO

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VITERBO

Vista la lettera n. 1837 del 13 ottobre 1939-XVII del podestà di Proceno, nonchè il telegramma in data 20 dicembre 1939-XVIII, del commissario prefettizio di Montefiascone, con cui è stato comunicato a quest'Ufficio che i dottori Zuppante Massimo e Fortunato Angelo, designati con decreto n. 15744 del 14 settembre 1939, per la nomina a medico condotto dei Comuni sopra indicati, hanno rinunziato al posto di titolare della condotta medica;

Visto il telegramma in data 12 dicembre u. s. con il quale il podestà di Carbognano ha riferito a sua volta che il dott. D'Antonio Paride deve considerarsi decaduto dalla nomina di medico condotto per non aver preso servizio entro il termine prefissogli;

Considerato che si rende quindi necessario provvedere alla designazione di altri candidati per dette sedi, secondo l'ordine della graduatoria approvata col decreto n. 15743 del 7 settembre 1939-XVII, e tenendo conto delle designazioni di sede fatte dai concorrenti nelle rispettive domande;

Che, conseguentemente, occorre variare le designazioni anche per le altre sedi;

Interpellati, a norma dell'art. 26 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281, gli interessati;

Visti gli articoli 23, 26, 55 e 56 del regolamento sui concorsi sanitari approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

A parziale modifica del decreto prefettizio n. 15744 del 14 settembre 1939-XVII, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 ottobre successivo, i seguenti candidati, risultati idonei, sono designati per la nomina nelle sedi a fianco di ciascuno indicate:

1) Dott. Franco Renato - Montefiascone (seconda condotta);
2) Dott. Brutti Alberto - Farnese (condotta unica);
3) Dott. Bombardieri Nicolò - Ischia di Castro (condotta unica);
4) Dott. Giampietri Leoni Manlio - Tessennano (condotta unica);
5) Dott. Morisani Romeo Salvatore - Proceno (condotta unica);
6) Dott Micallef Francesco - Carbognano (condotta unica).

I podestà dei Comuni interessati, ciascuno per la sua parte, sono incaricati della esecuzione del presente decreto ai sensi di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia, e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questa Prefettura e dei Comuni interessati.

Viterbo, addì 2 gennaio 1940-XVIII

Il prefetto: Rapisarda

(279)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore*

Santi Raffaele, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.